

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro  
Titolo V - Delle società

### **Art. 2465 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti**

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'[articolo 2479](#).

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo [2343](#) ed il quarto e quinto comma dell'articolo [2343-bis](#).